



Roma, 17/03/2008

**DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE CENTRALE RAGIONERIA
E FINANZE
Area Tributi**

Circolare n. **3**

**AI DIRIGENTI GENERALI CENTRALI
E COMPARTIMENTALI**

**AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI
CENTRALI, COMPARTIMENTALI,
PROVINCIALI, TERRITORIALI E
DELLE STRUTTURE SOCIALI**

AGLI UFFICI AUTONOMI

**AI COORDINATORI GENERALI
DELLE CONSULENZE PROFESSIONALI**

LORO SEDI

OGGETTO: Assistenza fiscale 2008 – Redditi 2007
Novità, chiarimenti e modalità per la compilazione del
Modello 730.

Al fine di agevolare la compilazione del Modello 730/2008 si indicano, come negli scorsi anni, le principali novità intervenute per il corrente anno in ordine all'assistenza fiscale in oggetto e si evidenziano le modalità di compilazione per le parti del Modello più comuni con i chiarimenti necessari.

Le SS.LL. avranno cura di dare massima diffusione alla presente circolare portandola per presa visione a conoscenza di tutto il personale dipendente, dei pensionati ove possibile e dei portieri degli stabili di proprietà.

Il testo della presente circolare sarà disponibile per tutti i dipendenti sul sito Intranet all'indirizzo > "Normativa interna" > Materia > **"730"**.

Il Modello 730/2008 può essere scaricato dal sito [>> www.finanze.it >>](http://www.finanze.it)

[AREE TEMATICHE - Modulistica >> Modelli di dichiarazione >> 730.](#)

AREA TRIBUTI

ASSISTENZA FISCALE DIRETTA A PENSIONATI E DIPENDENTI

730

Agenzia Entrate

11

EURO

[illegible]

INDICE

	Pagina
■ FRONTESPIZIO.....	5
■ Dichiarazione congiunta	5
■ Dichiarazione presentata per minori o incapaci	5
■ Stato civile	5
■ Residenza e domicilio fiscale	6
■ CONIUGE E FAMILIARI A CARICO.....	7
■ Generalità	7
■ Ulteriore detrazione di 1.200 euro a partire da 4 figli	7
■ Condizioni reddituali per essere considerato a carico	8
■ Modalità di compilazione.....	9
■ Quadro A - REDDITI DEI TERRENI	10
■ Modalità di compilazione	10
■ Quadro B - REDDITI DEI FABBRICATI	10
■ Modalità di compilazione	11
■ Indicazione dell'ICI dovuta nel 2007	11
■ Norme generali sul possesso di fabbricati	12
■ Quadro C - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	12
■ Sezione I [^] - Lavoro dipendente e assimilati.....	12
■ Sezione II [^] - Redditi assimilati (Assegno al coniuge)	13
■ Sezione III e IV [^] - Ritenute operate dal sostituto e addizionali	14
■ Quadro D - ALTRI REDDITI	14
■ Sezione I [^] - Compensi da lavoro autonomo (Diritti d'autore).....	14
■ Sezione I [^] - Redditi diversi (Compensi occasionali).....	15
■ Sezione II [^] - Particolari Redditi T.S. (esclusi dal CUD 2008)	15
■ Quadro E - ONERI Sez. I [^] - <u>Detrazione del 19%</u>	16
■ Generalità	16
■ Spese sanitarie	16
■ Rateizzazione spese mediche	17
■ Interessi per mutui ipotecari (abitazione principale - E7).....	18
○ Rinegoziazione mutuo	18
○ Estinzione mutuo	18
■ Interessi per mutui ipotecari (altri immobili - E8).....	19
■ Assicurazione sulla vita	19
■ Spese di istruzione.....	19
■ Spese funebri	19
■ Spese per addetti assistenza personale	20
■ Spese per attività sportive per ragazzi	20
■ Spese per intermediazione immobiliare	20
■ Spese per canoni di locazione studenti universitari fuori sede	21
■ Altri oneri (Onlus, spese veterinarie, spese per asili nido)	21
■ Quadro E - ONERI Sez. II [^] - <u>Oneri Deducibili</u>	21
■ Contributi previdenziali e assistenziali	21
■ Assegno corrisposto al coniuge	22
■ Contributi per addetti ai servizi domestici	22
■ Erogazioni liberali per istituzioni religiose	22
■ Altri oneri (C.S.S.N. assicurazione auto).....	22
■ Previdenza complementare	23
■ Quadro E - ONERI Sez. III [^] – <u>Detrazione del 36% o 41%</u>	24
■ Quadro E – ONERI Sez. IV [^] - <u>Detrazione del 20%</u>	26
■ Spese per sostituzione di frigoriferi e congelatori	26
■ Spese per acquisto apparecchi televisivi digitali	26
■ Quadro E – ONERI Sez. V [^] - <u>Detrazione del 55%</u>	26
■ Generalità	26
■ Tipologia (risparmio energetico).....	27
■ Aveni diritto	27
■ Quadro E – ONERI Sez. VI [^] - <u>Detrazione per canoni locazione</u>	27
■ Locazione abitazione principale	27
■ Locazione abitazione principale in regime convenzionale	27

▪	Locazione per lavoratori dipendenti che cambiano residenza	28
▪	Locazione abitazione principale ai giovani	28
■	Quadro F – ACCONTI, RITENUTE ED ECCELENZE	29
▪	Sez. I ^A - Acconti Irpef e Add. Comunale relativi al 2007	29
•	Dichiarazione congiunta 730/2007	29
▪	Sez. III ^A - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni	29
▪	Sez. V ^A - Trattenute saldo 2007 e acconti 2008	29
▪	Sez. VII ^A - Modello 730/2008 Integrativo	30
■	Quadro G - CREDITI D'IMPOSTA	30
▪	Sez. I ^A - Crediti relativi al riacquisto della prima casa	30
■	Quadro I - ICI	31
▪	Modalità di compilazione	31
▪	Casistica	31
■	Quadro R – RICHIESTA BONUS FISCALE	32
❖	APPENDICE	33
▪	Limite per avere un debito/credito	33
▪	Chi può utilizzare il Modello 730.....	33
▪	Redditi dichiarabili con l'utilizzo del modello 730	33
▪	Obbligo dichiarazione per addizionali non trattenute	33
▪	Termine di presentazione	34
▪	Esonero dalla presentazione della dichiarazione	34
▪	Redditi a Tassazione Separata	34

CONTRIBUENTE	Dichiarante	Coniuge dichiarante	Dichiarazione congiunta	Rappresentante o tutore
CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)		Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 Integrativo (vedere istruzioni)	CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE O TUTORE

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

In caso di dichiarazione congiunta vanno utilizzati DUE modelli 730. Nel primo modello, intestato al dichiarante, deve essere barrata con una "X" la casella "dichiarante" e la casella "dichiarazione congiunta"; nel secondo modello, intestato al coniuge dichiarante, va barrata solamente la casella "coniuge dichiarante". Il dichiarante deve essere dipendente o pensionato Inpdap.

Deve essere allegata UNA sola busta 730-1 contenente le scelte dell'8 e del 5 per mille del dichiarante e del coniuge dichiarante.

DICHIARAZIONE PRESENTATA DA SOGGETTO DIVERSO DAL CONTRIBUENTE DICHIARANTE

Nel caso in cui la dichiarazione venisse presentata per conto di persona incapace o per un minore, che hanno come sostituto d'imposta l'Inpdap, andranno compilati due distinti Modelli 730:

→ Primo Modello > riferito al tutelato/minore:

- Al campo Codice fiscale contribuente indicare il codice fiscale del tutelato/minore;
- Al campo Codice fiscale del tutore o rappresentante, indicare il codice fiscale di chi rappresenta il tutelato/minore (chiunque ne abbia avuto la tutela);
- Barrare con una "X" il campo dichiarante;
- Indicare i dati anagrafici e la residenza del tutelato/minore;
- Nello stato civile:
 - ★ barrare la casella 7 per la dichiarazione presentata dal tutore per persona incapace;
 - ★ barrare la casella 8 per la dichiarazione presentata dai genitori per minore escluso dall'usufrutto legale.
- Riportare i redditi del contribuente incapace/minore cui si riferisce la dichiarazione.

→ Secondo Modello > riferito al rappresentante/tutore, compilare solo:

- Codice fiscale contribuente (codice fiscale del minore/tutelato);
- Codice fiscale del tutore o rappresentante;
- Barrare con una X rappresentante o tutore;
- Dati anagrafici del tutore;
- Non vanno compilate le sezioni "Domicilio fiscale", non va barrata nessuna casella nella sezione relativa allo stato civile, non va compilato il campo "Data della variazione" e non va barrato "Vedere istruzioni".

Non è possibile presentare dichiarazione congiunta e i redditi del rappresentante o tutore non devono mai essere indicati nella dichiarazione in esame.

Il codice fiscale del contribuente in ogni caso deve essere indicato correttamente ed in maniera leggibile e deve essere costituito da 16 caratteri alfanumerici. Al fine di una corretta presentazione della dichiarazione, è necessario che il codice fiscale sia quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui la tessera sanitaria non sia stata ancora emessa, nell'apposito tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

Il codice fiscale incompleto, inesatto o illeggibile non consente l'elaborazione del modello 730.

▶ STATO CIVILE

STATO CIVILE	(barrare la relativa casella)	CELIBE/NUBILE	1	CONIUGATO/A	2	VEDOVO/A	3	SEPARATO/A	4	DIVORZIATO/A	5	TUTELATO/A	7	MINORE	8

Lo stato civile va sempre indicato e la casella da barrare è quella che indica la situazione al momento di presentazione del Modello 730.

► RESIDENZA ANAGRAFICA

RESIDENZA ANAGRAFICA Da compilare solo se variata dal 1/1/2007 alla data di presentazione della dichiarazione	COMUNE		PROVINCIA (sigla)		C.A.P.
	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO			NUM. CIVICO
	FRAZIONE	DATA DELLA VARIAZIONE GIORNO MESE ANNO		Vedere istruzioni ☐	

La residenza anagrafica deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2007 alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune. In tale circostanza è obbligatorio indicare giorno mese e l'anno in cui si è verificata la variazione.

E' obbligato ad inserire la residenza chi presenta per la prima volta la dichiarazione dei redditi avendo cura di barrare la casella "vedere istruzioni".

► DOMICILIO FISCALE (ai fini dell'Addizionale Regionale e dell'Addizionale Comunale)

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2007	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	Casi particolari add.le regionale ☐
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2007	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2008	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	

- ◆ Se il contribuente non ha variato il proprio domicilio fiscale o, se variato è rimasto nello stesso Comune, va compilato solo il Rigo "Domicilio Fiscale al 01/01/2007".
- ◆ Se il contribuente ha variato il proprio domicilio fiscale, con trasferimento dello stesso ad altro Comune, si devono compilare tutti e tre i rigi di "Domicilio Fiscale" e vanno seguite le seguenti istruzioni:
 - Domicilio fiscale al 1° gennaio 2007: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2006 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2006 indicare il nuovo domicilio.
 - Domicilio fiscale al 31 dicembre 2007: se la variazione è avvenuta a partire dal 2 novembre 2007 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 1° novembre 2007 indicare il nuovo domicilio.
 - Domicilio fiscale al 1° gennaio 2008: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2007 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2007 indicare il nuovo domicilio.

➡ I soggetti con il domicilio fiscale nelle Regioni Lombardia e Veneto possono usufruire, a determinate condizioni, di un'aliquota ridotta per l'addizionale regionale. Eventualmente ricorrano le condizioni barrare la casella (cfr. Istruzioni pag. 53).

► DOMICILIO PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

Il riquadro "Domicilio per la notificazione degli atti" deve essere compilato solo dai contribuenti che intendono farsi notificare gli atti o gli avvisi dell'Agenzia delle Entrate ad un indirizzo diverso da quello del proprio domicilio fiscale (si ricorda che il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica).

► CONIUGE E FAMILIARI A CARICO

CONIUGE E FAMILIARI A CARICO					Numero figli residenti all'estero a carico del contribuente						
BARRARE LA CASELLA C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio disabile		CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	BARRARE LA CASELLA F = Figlio A = Altro D = Figlio disabile		CODICE FISCALE	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%
1	C	CONIUGE				4	F A D				
2	F1	PRIMO FIGLIO				5	F A D				
3	F A D					6	F A D				
						7	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI				

Generalità

NOVITA'

A partire dall'anno 2007 sono state reintrodotte le "DETRAZIONI" per coniuge e familiari a carico in luogo delle "DEDUZIONI".

Le detrazioni per carichi di famiglia, sono variabili in base al reddito e, quindi, chi presta l'assistenza fiscale calcola automaticamente l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti. In base al risultato di detto calcolo le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

NOVITA'

La detrazione per figli a carico, dal 2007, non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.

Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno. Tuttavia, anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

Se un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico, l'altro genitore non può fruirne.

La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha, invece, diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico e per gli altri figli all'intera detrazione prevista per i figli a carico quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio ovvero per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se lo stesso non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

L'attribuzione della detrazione per i figli a carico non è soggetta ad alcun vincolo d'età.

La prestazione nel corso del 2007 del servizio militare di leva non fa perdere il diritto alle detrazioni.

NOVITA'

ULTERIORE DETRAZIONE A PARTIRE DA 4 FIGLI

Se le detrazioni per figli a carico spettano e se il numero dei figli indicato nel Quadro "CONIUGE E FAMILIARI A CARICO" è superiore a 3 il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconosce un'ulteriore detrazione di 1.200,00 euro. L'ulteriore detrazione per figli a carico spetta anche qualora l'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno (nel prospetto dei familiari a carico per uno o più figli il numero dei mesi a carico può essere inferiore a 12). Tale detrazione non spetta per ciascun figlio ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le ordinarie detrazioni. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la

detrazione compete per intero. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. La percentuale riferita alla suddetta ulteriore detrazione deve essere indicata nell'apposita casella del rigo 7 del prospetto "Coniuge e familiari a carico".

Qualora la predetta detrazione di euro 1.200,00 risulti superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, è riconosciuto un credito di importo pari alla quota della ulteriore detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta. Tale credito verrà esposto dal soggetto che presta l'assistenza fiscale nel prospetto di liquidazione del modello 730/3 (rigo 61 col. 3 per il dichiarante o col. 4 per il coniuge) e le modalità di utilizzo del suddetto credito sono state stabilite nel Decreto Del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2008 (previsto anche il computo in diminuzione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche relativa al periodo d'imposta successivo o essere chiesto a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi).

CONDIZIONE REDDITUALE PER ESSERE CONSIDERATI FAMILIARI A CARICO

Per essere considerati fiscalmente a carico nel 2007 il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico non devono aver posseduto nel corso del 2007 redditi per un ammontare complessivo superiore a euro 2.840,51 anche se percepiti, come caso limite, per UN SOLO giorno di lavoro.

L'ammontare complessivo deve essere considerato al lordo degli oneri deducibili:

- ❖ Esempio - 1: Reddito da lavoro € 2.190,00 + Reddito abitazione principale € 750,00 = Reddito complessivo lordo € 2.940,00 >> PERSONA NON A CARICO;
- ❖ Esempio - 2: Reddito da lavoro € 2.190,00 + Reddito abitazione principale € 600,00 = Reddito complessivo lordo € 2.790,00 >> PERSONA A CARICO.

Possono essere considerati FAMILIARI A CARICO:

- ☐ il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- ☐ i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
- ☐ i seguenti ALTRI familiari:
 - ☐ il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
 - ☐ i discendenti dei figli;
 - ☐ i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
 - ☐ i genitori adottivi;
 - ☐ i generi e le nuore;
 - ☐ il suocero e la suocera;
 - ☐ i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Come deve essere compilato il quadro "Coniuge e familiari a carico" **(barrare le caselle che si utilizzano)**

- Nel RIGO 1 - casella C - va indicato sempre il codice fiscale del coniuge anche se questi non è a carico. Non deve essere indicato solo nei casi di annullamento, divorzio, separazione legale ed effettiva.
- Nel RIGO 2 – casella F1 o D - va indicato solo il figlio/a di età maggiore o l'unico figlio/a.
- Dal RIGO 3 – casella F, A o D vanno indicati i figli dal secondo in poi e/o altri familiari.
 - Barrare la casella "D" se si tratta di figlio portatore di handicap. Qualora venga barrata questa casella non è necessario barrare la casella "F1" o "F".
- Nella casella "MESI A CARICO" va indicato il numero dei mesi effettivi del 2007 in cui il figlio e/o familiare è rimasto a carico, considerando il mese in cui si verifica la condizione di inizio o di cessazione del diritto alla detrazione. Se la situazione è mutata nel corso dell'anno va indicato il numero dei mesi effettivi in cui il familiare è rimasto a carico.
- Nella casella PERCENTUALE va indicata la percentuale 50 o 100 di detrazione spettante a seconda se il figlio è a carico dei due genitori o di uno solo di essi.

- Se per il figlio o altro familiare a carico del dichiarante le deduzioni sono usufruite al 100% da un altro soggetto avente diritto (es.: coniuge) indicare "0" nella casella percentuale e nella casella "mesi a carico" indicare i mesi in cui il figlio o altro familiare possono essere considerati fiscalmente a carico. In questo caso il codice fiscale dei figli o altri familiari con i requisiti per essere fiscalmente a carico deve sempre essere indicato dal dichiarante.
- La detrazione per il coniuge a carico spetta al primo figlio quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio ovvero per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se lo stesso non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato. In questa ipotesi nella casella "PERCENTUALE" - del quadro "Coniuge e Familiari a carico" va indicata la lettera "C" se al primo figlio spetta la detrazione in mancanza del coniuge per l'intero anno; se non spetta per l'intero anno vanno compilate due righe:
 - RIGO "2" per indicare i mesi di detrazione come " figlio";
 - RIGO "3" per i mesi di detrazione del figlio considerato coniuge (nella casella percentuale indicare la lettera "C").

1° Caso particolare

Presenza di due figli fiscalmente a carico, di cui il primo abbia contratto matrimonio il 31/07/2007 e da tale data non faccia più parte del nucleo familiare.

Nel caso in esame il secondo figlio di minor età anagrafica, riveste fiscalmente per i primi sette mesi la qualifica di "secondo figlio" mentre i successivi 5 mesi esso assume la veste di primo figlio.

Pertanto ai fini della rappresentazione della suddetta situazione occorre utilizzare due Modelli 730/2008.

Nel Modello n. 1 indicare la situazione con ambedue i figli:

RIGO 2 – F1 >> Primo figlio per 7 mesi (*poi non più a carico perché sposato e fuori dal nucleo familiare*);

RIGO 3 - F >> Secondo figlio per 7 mesi.

Nel Modello n. 2 indicare la nuova situazione con solo il figlio rimasto:

RIGO 2 – F1 >> Secondo figlio per 5 mesi (divenuto primo figlio).

2° Caso particolare

Coniuge a carico deceduto in corso d'anno (12 luglio 2007) e due figli a carico.

Ai fini della rappresentazione della suddetta situazione occorre utilizzare UN SOLO Modello 730/2008.

RIGO 1 - C >> Coniuge per 7 mesi;

RIGO 2 – F1 >> Primo figlio per 7 mesi e percentuale a carico "100";

RIGO 3 - F >> Primo figlio per 5 mesi e percentuale "C" (*avvenuto decesso del coniuge*);

RIGO 4 - F >> Secondo figlio per 12 mesi e percentuale "100".

3° Caso particolare

Vedovo, con figlio a carico, risposato in corso d'anno (24 maggio 2007) e coniuge non a carico.

RIGO 1 - C >> Coniuge;

RIGO 2 – F1 >> Figlio per 5 mesi e percentuale a carico "C" (*genitore vedovo*);

RIGO 3 - F >> Figlio per 7 mesi e percentuale "100" (*genitore risposato*).

4° Caso particolare

Ragazza madre con un figlio a carico.

RIGO 1 - C >> non indicare nulla;

RIGO 2 – F1 >> Figlio per 12 mesi e percentuale a carico "C" .

5° Caso particolare

Conviventi con un figlio riconosciuto da entrambi.

Entrambi i genitori possono indicare la deduzione:

RIGO 2 – F1 >> Figlio per 12 mesi e percentuale a carico "50" .

► QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI

Questo quadro deve essere, tra gli altri, utilizzato da coloro che possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale sui terreni nel territorio dello stato e sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita.

In caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola “*nuda proprietà*” non deve dichiarare il terreno.

Come si compila il Quadro A

Elementi essenziali per l'elaborazione da indicare sempre

- Ogni terreno va indicato in un singolo rigo.
- Nella COLONNA 1 indicare il REDDITO DOMINICALE risultante dagli atti catastali e/o dall'atto notarile relativo all' acquisto senza alcuna rivalutazione, ovvero dal quadro RA redditi dei terreni del Mod. Unico 2007 ed in questo caso l' importo deve essere depurato della rivalutazione dell'80%.
- Nella COLONNA 2 indicare il codice (da 1 a 7) per specificare il titolo di possesso:
 - 1 – proprietario del terreno;
 -per gli altri codici vedere istruzioni Mod. 730 – pag. 15.
- Nella COLONNA 3 indicare il REDDITO AGRARIO risultante dagli atti catastali e/o dall'atto notarile relativo all' acquisto senza alcuna rivalutazione, ovvero dal quadro RA redditi dei terreni del Mod. Unico 2007 ed in questo caso l' importo deve essere depurato della rivalutazione del 70%.
- Nella COLONNA 4 indicare il PERIODO di possesso in GIORNI (max 365 gg.).
- Nella COLONNA 5 indicare la QUOTA di possesso in PERCENTUALE.

La rivalutazione dei redditi dominicale ed agrario, rispettivamente dell'80 e del 70 per cento, è automatica in sede di elaborazione del modello 730 da parte del sostituto d'imposta.

Elementi da indicare solo in presenza di particolari situazioni:

- Nella COLONNA 6 indicare, in caso di terreno affittato in regime vincolistico, l'ammontare del canone percepito nel periodo esposto a colonna 4.
- Nella COLONNA 7 indicare il codice (da 1 a 6) identificativo di casi particolari (cfr. istruzioni Mod. 730 - pag. 15-16).
- La COLONNA 8 va barrata se nell'arco del 2007 si sono verificate situazioni diverse per lo stesso terreno (quota e/o periodo di possesso, terreno affittato) e va compilato un rigo per ogni situazione creatasi in sequenza temporale.



Il contribuente che detiene un terreno a titolo di proprietà subisce una tassazione sia sul reddito derivante dal possesso del terreno (reddito dominicale) che sul reddito derivante dall'utilizzo del terreno (reddito agrario). Il reddito totale imponibile è quindi pari alla somma del reddito dominicale rivalutato e del reddito agrario rivalutato, rapportati ai giorni ed alla percentuale di possesso.

► QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI

QUADRO B REDDITI DEI FABBRICATI									
SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI									
N. ORD.	1	2	POSSESSO		5	6	7	8	9
	RENDITA	UTILIZZO	GIORNI	%	CANONE DI LOCAZIONE (vedere istruzioni)	CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (*)	CODICE COMUNE	ICI dovuta per il 2007
B1									
B2									
B3									
B4									

Questo quadro deve essere compilato da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale.

In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

Art. 540 Codice Civile (estratto)

"Al coniuge superstite, anche quando concorra con altri, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare".

Come si compila il Quadro B

Elementi essenziali per l'elaborazione da indicare sempre

- Ogni unità immobiliare va indicata in un singolo rigo.
- Nella COLONNA 1 indicare la RENDITA CATASTALE risultante dagli atti catastali senza la rivalutazione del 5% che è automatica in sede di elaborazione del Mod. 730.
 - ❑ Se il reddito dei fabbricati viene rilevato dal quadro RB del Modello UNICO 2007, l'importo di COLONNA 1 va indicato al netto della rivalutazione del 5% operata lo scorso anno nel modello Unico.
 - ❑ L'aumento di 1/3 per le unità a disposizione (codice 2 in colonna 2) è automatico in sede di elaborazione.
- Nella COLONNA 2 indicare uno dei seguenti codici:
 - 1 unità immobiliare utilizzata come abitazione principale;
 - 2 unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo;
 - 3 unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
 - 4 unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
 - 5 unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita;
 - 7 unità immobiliare di società semplici o di società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir che producono redditi di fabbricati;
 - 8 unità immobiliare sita in uno dei comuni ad alta densità abitativa e concessa in locazione a canone "convenzionale" (legge n. 431/98 art. 2, c. 3, e art. 5, c. 2);
 - 9 unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi;
- Nella COLONNA 3 indicare il PERIODO di possesso in GIORNI (max 365 gg. per ogni singola unità).
- Nella COLONNA 4 indicare la QUOTA di possesso in PERCENTUALE.

Elementi da indicare solo in presenza di particolari situazioni

- Nella COLONNA 5 indicare, in caso di unità concessa in affitto (codici 3 o 4 in colonna 2), l'85% del canone percepito nel periodo esposto a colonna 3 (per Venezia e le isole di Giudecca, Murano e Burano indicare il 75%).
- Nella COLONNA 6 indicare il codice (da 1 a 6) identificativo di casi particolari (*cf. istruz. pag. 18 - Mod. 730*);
- La COLONNA 7 va barrata se nell'arco del 2007 si sono verificate situazioni diverse per lo stesso immobile (quota e/o periodo di possesso, destinazione d'uso) e va compilato un rigo per ogni situazione creatasi in sequenza temporale.

INDICAZIONE DELL'ICI DOVUTA NEL 2007

- Nella COLONNA 8 indicare il codice catastale del comune ove è situato l'immobile. Se non conosciuto il codice catastale del singolo Comune è rilevabile dall'Elenco codici catastali comunali presente in calce all'Appendice delle Istruzioni al Mod. 730. Se i dati catastali sono riportati su più righe il codice deve essere scritto solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato evidenziato.

- Nella **COLONNA 9** deve essere indicato, con riferimento all'unità immobiliare indicata nel rigo, l'importo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta dal contribuente per l'anno 2007.
 - Nel caso in cui l'immobile sia posseduto in comproprietà, il contribuente deve indicare l'importo dell'ICI dovuta in relazione alla percentuale di possesso. Pertanto, solo se l'immobile è posseduto al 100% nella colonna dovrà essere indicato l'importo totale dell'ICI dovuta sull'intero immobile.
 - Nel caso di omesso o insufficiente versamento dell'ICI deve essere indicata l'imposta "dovuta" anche se non versata o versata in misura inferiore.
 - La colonna deve essere sempre compilata ad eccezione dei casi di esonero dal pagamento di detta imposta ovvero, nel caso di immobili condominiali, qualora l'ICI sia stata versata dall'amministratore di condominio.
 - Se i dati del fabbricato sono indicati su più righe, l'importo dell'ICI dovuta deve essere riportato solo sul primo rigo del quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.
 - L'importo dell'ICI, da indicare a colonna 9, deve essere al netto delle detrazioni, eventualmente, spettanti al contribuente (es.: detrazioni per abitazione principale).

NORME GENERALI SUL POSSESSO DI FABBRICATI

- E' considerata abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e su cui il soggetto proprietario o i suoi familiari dimorano abitualmente e coincide generalmente con la residenza anagrafica.
- La deduzione per l'abitazione principale compete al proprietario fino all'ammontare della rendita catastale dell'immobile e delle relative pertinenze e viene calcolata in automatico all'atto dell'elaborazione del modello da parte del sostituto d'imposta.
- La deduzione spetta per una sola unità immobiliare (codice 1 in colonna 2).
- Non è possibile indicare pertinenze (codice 5 in colonna 2) in assenza di abitazione principale (codice 1 in colonna 2).
- E' possibile indicare in diverse righe due o più unità possedute nel 2007 come abitazione principale (codice 1 in colonna 2) solo nel caso che la somma complessiva dei giorni di possesso delle stesse unità non sia superiore a 365.
- I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale debbono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.
- Tra il nudo proprietario di un immobile e l'usufruttuario l'obbligo fiscale di dichiarare il reddito spetta all'usufruttuario.

▶ QUADRO C - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Generalità

NOVITA'

Da quest'anno, l'articolo 13 del TUIR prevede per i redditi derivanti da lavoro dipendente, pensione ed assimilati delle detrazioni d'imposta in sostituzione delle precedenti deduzioni.

Tali detrazioni, tuttavia, sono "teoriche" e, quindi, chi presta l'assistenza fiscale dovrà calcolare, come previsto dall'articolo sopracitato, l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti (*vedere in Istruzioni Modello 730 – Appendice, la tabella 7 per le detrazioni teoriche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, la tabella 8 per le detrazioni teoriche sui redditi di pensione, la tabella 9 per le detrazioni teoriche su alcuni redditi diversi*).

In base al risultato di detto calcolo, nel quale si tiene conto del reddito complessivo al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, tali detrazioni possono spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

Come si compila il Quadro C

SEZIONE I[^] : Righi C1-C2-C3

Nella prima sezione vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell'anno.

In questa sezione vanno riportati i redditi da lavoro dipendente e assimilati che usufruiscono delle detrazioni previste all'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4 del TUIR, in particolare:

- *Stipendio e/o pensione;*
- *Indennità e compensi da terzi;*
- *Borse di studio;*
- *Collaboratori coordinati e continuativi;*
- *Trattamenti periodici integrativi corrisposti dai fondi pensione di cui al D. Lgs. 124/93.*

C1	1	2	3
	Tipologia reddito	Indeterminato/ Determinato	REDDITO
			,00

Nei righe C1 oppure C2 oppure C3, alla casella di colonna 1 è **OBBLIGATORIO** riportare:

- Codice 1 se si indicano redditi di pensione.
- Codice 2 se si indicano redditi di lavoro dipendente o assimilati.
- Codice 3 se si indicano compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili che hanno raggiunto l'età per la pensione di vecchiaia.

I Pensionati indicano Codice "1" - I dipendenti indicano Codice "2".

La casella di colonna 2, dei righe da C1 a C3, deve essere compilata nei casi di redditi di lavoro dipendente o di compensi per lavori socialmente utili indicando:

il Codice 1 se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato;

il Codice 2 se il contratto di lavoro è a tempo determinato.

I dipendenti Inpdap devono indicare il Codice "1".

Nella casella di colonna 3, dei righe da C1 a C3, indicare l'importo dei redditi percepiti nel 2007 (punto 1 del CUD 2008).

Nel rigo C4 – colonna 1 - indicare sempre il numero dei giorni (punto 3 del CUD 2008) cui si riferiscono i redditi da lavoro dipendente dichiarati.

Nel rigo C4 – colonna 2 - indicare sempre il numero dei giorni (punto 4 del CUD 2008) cui si riferiscono i redditi da pensione dichiarati.

La somma dei giorni indicati nel rigo C4 – colonne 1 e 2 – non deve essere superiore a 365 giorni.
Nel caso di reddito da lavoro dipendente e da pensione coincidenti nello stesso periodo indicare i giorni coincidenti solo nel rigo C4 - colonna 1 - Lavoro dipendente (*più favorevole la detrazione*).

SEZIONE II^ : Righe C5-C6-C7

In questa sezione, vanno indicati gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che usufruiscono delle detrazioni previste all'art. 13, comma 5 e 5-bis, in particolare:

- *le somme riconosciute per gli assegni percepiti dal coniuge a seguito di separazione legale, divorzio ed annullamento, ad esclusione delle somme destinate al mantenimento dei figli. Ove nella sentenza non sia quantificato l'importo per il coniuge distintamente da quello per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera a metà.*

C5	1	2
	Vedere istruzioni	REDDITO
		,00

Barrare la casella di colonna 1 (righe C5 o C6 o C7) nel caso che si riportano gli assegni periodici percepiti dal coniuge.

Nella casella di colonna 2 dei righe da C5 a C7 indicare le somme percepite nel 2007.

SEZIONE III^ : Ritenute Irpef e Addizionale Regionale all'Irpef

Nel rigo C8 indicare il totale delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II (punto 5 del CUD 2008).

Nel rigo C9 indicare il totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II (punto 6 del CUD 2008).

SEZIONE IV^ - Ritenute Addizionale Comunale all'Irpef

Nel rigo C10 indicare l'acconto dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II. Dal CUD 2008 indicare l'importo del punto 10.

Nel rigo C11 indicare il saldo dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II. Dal CUD 2008 indicare l'importo del punto 11.

Il rigo C12 è riservato solo ai contribuenti con redditi certificati in un CUD 2007 relativo ai redditi del 2007 (cessazione del rapporto di lavoro nel 2007).

Nel rigo C13 indicare l'acconto dell'addizionale comunale per l'anno 2008 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Dal CUD 2008 indicare l'importo del punto 13.

ATTENZIONE – Ritenute Irpef sospese

I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, devono comunque riportare nei righi da C8 a C13 gli importi relativi al totale delle ritenute Irpef e delle addizionali regionale e comunale all'Irpef comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione e nel rigo F5 del quadro F indicare l'importo sospeso.

► QUADRO D - ALTRI REDDITI

Il quadro D è diviso in due Sezioni:

- nella prima, vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;
- nella seconda, vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

SEZIONE I^ - Redditi di capitale, lavoro autonomo e diversi

- Utili ed altri proventi equiparati (rigo D1)
- Altri redditi da capitale (rigo D2)
- Redditi di lavoro autonomo (rigo D3)
- Redditi diversi (rigo D4)
- Redditi diversi per i quali è prevista la detrazione (rigo D5)

- ☐ RIGO D1 – Dividendi azionari percepiti nel corso del 2007

Nella pressoché totalità dei casi riferiti al normale contribuente che ha incassato somme provenienti da dividendi da partecipazioni azionarie non ci sono obblighi dichiarativi per le somme percepite, in quanto, con la ritenuta d'acconto operata alla fonte obbligatoriamente dal 1° gennaio 2005, dall'Istituto di credito cui sono depositati i titoli, il dichiarante ha già assolto all'obbligo di imposizione IRPEF dovuta nell'anno, secondo quanto disposto all'articolo 2 del D.L. 344/2003 e dall'art. 27, comma 1, del D.P.R. 600/73.

- ☐ RIGO D3 > COMPENSI DA LAVORO AUTONOMO - Come si compila il RIGO D3

D3	COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO NON DERIVANTI DA ATTIVITÀ PROFESSIONALE		.00	.00
----	---	--	-----	-----

- Nella colonna 1 va indicato il codice relativo al "tipo di reddito":
- **CODICE 1** - Lavoro autonomo esercitato in via occasionale e derivante da opere d'ingegno tutelate dal diritto d'autore, articoli per riviste e/o giornali;

- ☐ RIGO D5 > REDDITI DIVERSI per i quali è prevista la detrazione - Come si compila il RIGO D5

- Nella **colonna 1** si indica il codice relativo al "**tipo di reddito**":
 - **CODICE 2** – E' la maggior parte dei casi interessati da questo rigo e si riferisce ad attività di lavoro autonomo esercitate in maniera occasionale, svolto quindi non professionalmente né in modo abituale.
- Nella **colonna 2** si riporta l'importo delle "**somme percepite**" nell'anno 2007.
Tali somme vanno indicate al lordo delle ritenute d'acconto Irpef subite.
- Nella **colonna 3** si riporta l'importo delle spese eventualmente subite per la produzione dei redditi sopra indicati (il contribuente deve tenere agli atti la relativa documentazione).
In assenza di spese non va indicato alcun importo.
- Nella **colonna 4** va riportato l'ammontare delle "**ritenute**" d'acconto Irpef subite.

(esclusi i redditi a tassazione separata certificati nel CUD 2008)

Rigo D6 - devono essere indicati tutti i redditi percepiti nel 2007 dagli eredi e dai legatari a causa di morte dell'avente diritto. Sono esclusi i redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non devono essere dichiarati se erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte:

- ratei di pensione e di stipendio;
- TFR e indennità equipollenti;
- emolumenti arretrati da lavoro dipendente o assimilati;
- indennità percepite per la cessazioni dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto;

- 1 > per emolumenti arretrati da lavoro dipendente nonché le eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto assoggettabili a tassazione separata;
- 2 > per indennità spettanti a titolo di risarcimento anche in forma assicurativa dei danni consistenti dalla perdita di lavoro dipendente;
- 3 > Per restituzione di contributi facoltativi ove non ci sia certezza che il soggetto percipiente abbia usufruito della detrazione/deduzione prevista dalle norme sugli importi versati direttamente e /o trattenuti dal sostituto al lordo della ritenuta Irpef;
- 4 > Per somme restituite dal sostituto o da terzi per i quali il contribuente abbia usufruito di una detrazione nel 2007.

► QUADRO E – ONERI E SPESE

Generalità per tutto il Quadro E

Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se le spese sono state sostenute dal contribuente nel 2007. Le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria e i contributi previdenziali ed assistenziali danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Quando l'onere è sostenuto per i familiari a carico la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione. Ovviamente, se uno dei due

coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione.

Nel caso in cui l'erede sostiene - dopo il decesso - spese mediche imputabili al de cuius, può portare in detrazione le somme relative.

SEZIONE I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%

*Le somme indicate in questa sezione danno diritto ad una DETRAZIONE dall'imposta lorda del contribuente, pari al 19% della spesa sostenuta. L'effetto che ne consegue è una minore imposta complessiva, pari all'importo della detrazione di competenza dell'anno.
Tali detrazioni riducono l'imposta lorda dell'anno fino a concorrenza della stessa.*

Si riportano le principali spese detraibili.

DETRAZIONE PER SPESE SANITARIE

E1	SPESE SANITARIE	1	DETERMINATE PATOLOGIE		2
					,00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO (vedere istruzioni)			(vedere istruzioni)	,00
E3	SPESE SANITARIE PER PORTATORI DI HANDICAP				,00

Le spese sanitarie (righe E1, colonna 2 - E2 - E3) devono essere indicate per l'intero loro ammontare e cioè senza detrarre la franchigia di euro 129,11. Il sostituto che presta l'assistenza fiscale provvederà a calcolare la detrazione del 19% tenendo conto della suddetta franchigia di euro 129,11 solo sulla somma degli importi indicati ai righe E1, colonna 2, ed E2.

1.1. SPESE SANITARIE – CASISTICA GENERALE

Nel rigo E1 - colonna 2 deve essere riportato l'importo della spesa documentata per le spese sanitarie sostenute nel corso del 2007 per conto del contribuente dichiarante e/o familiari a carico.

Tipologia:

spese sanitarie tradizionali relative all'acquisto di medicinali (con o senza prescrizione medica), prestazioni specialistiche, analisi, indagini radioscopiche, acquisto o affitto protesi sanitarie, prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica), ricoveri o degenze collegati ad un'operazione chirurgica, acquisto attrezzature sanitarie, tickets sostenuti nell'ambito del servizio sanitario nazionale, fisioterapia, Kinesiterapia, laserterapia, ecc..

In questo rigo possono essere espresse anche le spese sanitarie di specie rimborsate nel corso dell'anno per effetto di premi di assicurazione sanitarie versati dal contribuente o dal datore di lavoro con o senza trattenuta a carico del dipendente a seguito di accordi o regolamenti aziendali (cfr. Istruzioni Modello 730 – pag. 29)

Documentazione:

Per le spese indicate nei righi E1, E2, ed E3, occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori (ricevuta fiscale o fattura).

Le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno. La sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui lo scontrino rilasciato dalla farmacia non rechi la dicitura "medicinali" o "farmaci" l'autocertificazione resa dal contribuente dovrà anche attestare che l'importo pagato è riferito all'acquisto degli stessi farmaci necessari al contribuente o ai familiari a suo carico, e non all'acquisto di altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari.

NOVITA'

SPESE SANITARIE SOSTENUTE DAL 1° LUGLIO 2007

Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che a decorrere dal 1° luglio 2007 la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2007 se l'acquirente non è il destinatario del farmaco e non ne conosce il codice fiscale né abbia con sé la tessera sanitaria, il destinatario dovrà riportare a mano sullo scontrino fiscale il proprio codice fiscale. Inoltre per lo stesso periodo dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007 se lo scontrino fiscale rilasciato non è "parlante" a questo deve essere allegata l'attestazione del farmacista in cui vengono specificate la natura, la qualità e la quantità dei farmaci venduti.

□ **RATEIZZAZIONE**

Il contribuente può esercitare la facoltà di ripartire le spese mediche sostenute su 4 annualità di pari importo ove la spesa totale sostenuta (somma degli importi dei rigi E1+E2+E3) superi euro 15.493,71. In questo caso barrare la relativa casella.

Coloro che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie, dovranno

compilare il rigo E6:

E6	TOTALE SPESE SANITARIE PER LE QUALI È STATA RICHIESTA LA RATEIZZAZIONE NELLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		,00
-----------	---	--	-----

Il rigo E6 è riservato ai contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato nel 2004, nel 2005 e/o nel 2006 per la rateizzazione di tali spese. In tale rigo indicare l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione e riportare nell'apposita casella il numero della rata di cui si intende fruire. Per le spese sostenute nel 2006 l'importo da indicare in tale rigo è desumibile dal rigo 55 del prospetto 730-3/2007 e indicare il numero 2 nella casella delle rate; per le spese sostenute nel 2004 e/o nel 2005 l'importo da indicare in questo rigo è desumibile dal rigo E6 del quadro E del modello 730/2007.

1.2. SPESE SANITARIE – CASO PARTICOLARE PER PATOLOGIE ESENTI

E1	SPESE SANITARIE	DETERMINATE PATOLOGIE	
		1	2
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO (vedere istruzioni)		

MODELLO 730 DEL CONTRIBUENTE DICHIARANTE (malato)

- Nel rigo E1 - colonna 1 vanno indicate le somme relative a spese sanitarie riferite a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica sostenute da altro familiare di cui il contribuente (malato) non è a carico. Tale importo non costituisce un "di cui" di quanto riportato nello stesso rigo E1 - colonna 2 e pertanto non deve essere ricompreso nell'importo di colonna 2.

L'importo di colonna 1 (eccedenza non utilizzata dal contribuente malato) verrà annotato nello spazio relativo ai messaggi del prospetto di liquidazione del 730, in quanto può essere detratto dal familiare del contribuente dichiarante che le ha sostenute e di cui il medesimo contribuente (malato) non è a carico fiscalmente.

- **Nel rigo E1 – colonna 2** vanno indicate le somme relative a spese riferite a patologie esenti sostenute dal contribuente (malato) dichiarante e portate in detrazione dallo stesso e, se eventualmente sostenute, le spese mediche "ordinarie" sostenute per se stesso e per i propri familiari fiscalmente a carico.

MODELLO 730 DEL FAMILIARE DEL CONTRIBUENTE DICHIARANTE

- **Nel rigo E2** vanno espresse le spese sostenute dal familiare dichiarante per conto del contribuente (malato) non fiscalmente a carico e soggetto alle patologie di cui al rigo E1, colonna 1, ed il cui importo è esposto nei messaggi del prospetto di liquidazione del Modello 730-3 del suddetto contribuente (malato). L'importo massimo che può essere indicato nel Rigo E2 è pari ad euro 6.197,48.

DETRAZIONE PER INTERESSI MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE

E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO ABITAZIONE PRINCIPALE	,00
-----------	---	-----

GENERALITA'

Nel rigo E7 indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado). Nel caso di separazione legale anche il coniuge separato, finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

Tra le spese accessorie rientrano, tra l'altro, anche le spese notarili per l'accensione del mutuo ipotecario, nei limiti massimi previsti per gli interessi passivi.

IMPORTO DELLA DETRAZIONE

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 3.615,20.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite, è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatori in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 1.807,60 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo.

RINEGOZIAZIONE DEL MUTUO

Il diritto della detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale del mutuo originario. Con Risoluzione n. 57/E del 21 febbraio 2008, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se un mutuo originariamente intestato a due coniugi con diritto alla detrazione, ognuno per la sua parte, viene rinegoziato e attribuito ad uno solo dei coniugi, la detrazione spetta per intero al coniuge intestatario.

ESTINZIONE E ACCENSIONE DI UN NUOVO MUTUO

Qualora il capitale del nuovo mutuo sia superiore alla quota residua di capitale da rimborsare in relazione al primo mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo, e l'accensione del nuovo, il contribuente può continuare a fruire del beneficio fiscale riconosciuto in relazione al vecchio contratto di mutuo (cfr. Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 390 del 21 dicembre 2007).

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo.

MUTUO SU IMMOBILE LOCATO

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l'anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

DETRAZIONE PER INTERESSI MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO ALTRI IMMOBILI

E8	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO ALTRI IMMOBILI	,00
----	---	-----

Nel rigo E8 vanno indicati gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari su immobili diversi dall'abitazione principale (di cui al rigo E7) stipulati prima del 1° gennaio 1993. L'importo massimo detraibile è pari a euro 2.065,83 per intestatario del mutuo.

⇒ RIGO E7+RIGO E8

La somma totale detraibile dell'importo indicato al RIGO E7 più l'importo indicato al RIGO E8 non può eccedere euro 2.065,83; tale limite viene verificato automaticamente dal soggetto che presta assistenza fiscale a prescindere dagli importi indicati dal contribuente nei righe E7 ed E8. Ovviamente rimangono immutati i massimali detraibili per singolo rigo ove non vengano richieste tutte e due le detrazioni.

DETRAZIONE PER ASSICURAZIONI SULLA VITA

E12	ASSICURAZIONI SULLA VITA, GLI INFORTUNI, L'INVALIDITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA	,00
-----	---	-----

In questo rigo vanno indicati soltanto:

- premi di assicurazione sulla vita del contribuente o di familiari fiscalmente a carico nell'importo complessivo non superiore a euro 1.291,14 relativamente a contratti stipulati o rinnovati entro il 31.12.2000.
- premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, invalidità permanente superiore al 5% e non autosufficienza, stipulati a partire dal 1° gennaio 2001.

DETRAZIONE PER SPESE DI ISTRUZIONE

E13	SPESE DI ISTRUZIONE	,00
-----	---------------------	-----

Nel Rigo E13 vanno indicate le spese per frequenza di scuole di istruzione secondaria superiore e universitaria (anche fuori corso) in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

DETRAZIONE PER SPESE FUNEBRI

E14	SPESE FUNEBRI	,00
-----	---------------	-----

Nel rigo E14 vanno indicate le spese funebri, sostenute nel 2007 in dipendenza del decesso dei seguenti familiari:
⇒ coniuge, figli, discendenti dei figli, genitori e ascendenti, adottandi, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle.

La detraibilità della spesa per un importo pari a euro 1.549,37 per ogni decesso (se nell'anno si verificano più decessi si può cumulare più volte l'importo di 1.549 euro) spetta al soggetto che l'ha effettivamente sostenuta.

La spesa funebre può essere ripartita tra più persone (sempre euro 1.549 per decesso) qualora sul documento contabile, anche se intestato ad un unico soggetto, sia annotata una dichiarazione di ripartizione delle spese.

DETRAZIONE SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE

E15	SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE	
		,00

NOVITA'

Nel rigo E15 indicare le spese, per un importo non superiore a euro 2.100,00, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

CONDIZIONE REDDITUALE

Si precisa che è possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo, non supera euro 40.000,00. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari e non è necessario che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente.

CONDIZIONE SOGGETTIVA

Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

La detrazione non compete pertanto per spese di assistenza sostenute a beneficio di soggetti come, ad esempio, i bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

LIMITE DELLA DETRAZIONE

Il limite di euro 2.100,00 deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può essere comunque superiore a euro 2.100,00. Nel caso in cui più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il limite massimo di euro 2.100,00 dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

DOCUMENTAZIONE

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

DETRAZIONI SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE PER RAGAZZI

E16	SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE PER RAGAZZI (PALESTRE, PISCINE ED ALTRE STRUTTURE SPORTIVE)	
		,00

NOVITA'

Nel rigo E16 indicare le spese, per un importo non superiore per ciascun ragazzo a euro 210,00, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:

- la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero se persona fisica il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;
- la causale del pagamento;
- l'attività sportiva esercitata;
- l'importo corrisposto per la prestazione resa;
- i dati anagrafici del praticante dell'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

DETRAZIONI SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE

E17	SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE	
		,00

NOVITA'

Nel rigo E17 indicare i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L'importo da indicare nel rigo non può essere

superiore a euro 1000. Si precisa che se l'unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, nel limite di 1000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

DETRAZIONI SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTE DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE

E18	SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTE DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE	
------------	---	--

,00

NOVITA'

Nel rigo E18 indicare le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431.

Si precisa che per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa. L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 2.633,00.

La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

DETRAZIONI SPESE PER ALTRI ONERI

E19	ALTRI ONERI (vedere istruzioni)		E20	ALTRI ONERI (vedere istruzioni)		E21	ALTRI ONERI (vedere istruzioni)	
------------	---------------------------------	--	------------	---------------------------------	--	------------	---------------------------------	--

,00

,00

,00

Nei righe E19 – E20 – E21 vanno indicate, tra le altre, le spese sostenute e relative a:

- codice 20 (col. 1) – erogazioni liberali alle ONLUS (importo della spesa col. 2)

Tale detrazione è alternativa al Rigo E27, codice 3 - Altri Oneri Deducibili

- codice 29 (col. 1) – spese veterinarie per un massimo di euro 387,34 (importo della spesa col. 2);
- codice 34 (col. 1) – spese per frequenza annuale asili nido, per un importo massimo che si può indicare a colonna 2 di euro 632 a figlio.

SEZIONE II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

Le somme indicate in questa sezione danno diritto ad una DEDUZIONE, pari all'importo della spesa sostenuta, dall'imponibile lordo del contribuente.

L'effetto che ne consegue è una minore imposta complessiva, pari alla percentuale dell'aliquota marginale del contribuente calcolata sul totale della spesa portata in deduzione.

DEDUZIONI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

E22	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI DEDUCIBILI	
------------	--	--

,00

Nel rigo E22 possono essere indicate, tra l'altro:

- le somme effettivamente versate nel 2007 per il C.S.S.N. dovuto con il premio di assicurazione per la responsabilità civile per i veicoli;
- i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);
- i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente per la ricongiunzione di periodi assicurativi (laurea, prosecuzione volontaria ecc.) sia a fini pensionistici che per trattamento di fine servizio. Non c'è limite all'importo eventualmente da portare in deduzione.

Le somme relative a tali oneri sono deducibili anche se sostenute per conto di familiari fiscalmente a carico.

DEDUZIONI PER ASSEGNO AL CONIUGE

ASSEGNO AL CONIUGE		
E23	Codice fiscale del coniuge	
1		2
		,00

Nel rigo E23 rigo vanno indicate le somme effettivamente versate nel 2007 per gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato/divorziato, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, nella misura in cui risultino dal provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nel caso in cui il provvedimento non distingua la quota per l'assegno periodico destinato al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare.

- E' obbligatorio nella colonna 1 del rigo E 23 esporre il codice fiscale del coniuge percipiente.
- Non sono deducibili le somme corrisposte in unica soluzione coniuge separato/divorziato.

DEDUZIONI PER CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI

E24	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI	
		,00

Nel rigo E24 si indicano le somme effettivamente versate nel 2007 per i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori pagati dal contribuente all'INPS per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare: colf, baby sitter e badanti delle persone anziane.

- Importo massimo detraibile euro 1.549,37.

DEDUZIONI PER EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE

E25	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	
		,00

Nel rigo E25 indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose indicate a pag. 36 delle Istruzioni al Modello 730.

DEDUZIONI PER ALTRI ONERI DEDUCIBILI

E27	ALTRI ONERI DEDUCIBILI (vedere istruzioni)	1	2
			,00

Nel rigo E27 indicare tutti gli altri oneri deducibili diversi da quelli riportati nei precedenti rigi contraddistinti dai relativi codici. Nella colonna 1 riportare il codice e nella colonna 2 il relativo importo.

Tra gli oneri più ricorrenti ricordiamo:

codice 1: i contributi versati ai fondi integrativi al Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a euro 2.065,83. La deduzione spetta anche per quanto sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico;

codice 3: erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute purché lo statuto relativo alla fondazione contenga una delle seguenti normative:

- ☐ articolo 10, commi 1, 8 e 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460);
- ☐ decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- ☐ DPCM 8 maggio 2007.

Tale deduzione è alternativa al Rigo E19-E20-E21, codice 20.

codice 5: gli altri oneri deducibili diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici. In particolare:

- ☐ somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
- ☐ somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione.

DEDUZIONI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

NOVITA'

E28	CONTRIBUTI A DEDUCIBILITA' ORDINARIA	Esclusi dal sostituto	Importo di cui si chiede la deduzione
		1	2
		,00	,00

GENERALITA'

Il rigo E28 è riservato all'indicazione dei contributi e premi per i quali si chiede la deduzione ed il limite di deducibilità è quello ordinario di euro 5.164,57. In particolare, devono essere riportate le somme versate alle forme pensionistiche complementari sia se relative a fondi negoziali sia se relative a fondi individuali. Per i contributi versati a fondi negoziali i dati sono quelli riportati nei punti 38 e 39 del CUD 2008 se è indicato il codice 1 nella casella 8 "Previdenza complementare" presente nella Sezione "Dati generali" del CUD 2008. Se, invece, nella suddetta casella 8 del CUD 2008 è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi) per la compilazione del rigo E28 si deve fare riferimento a quanto indicato nelle annotazioni al CUD 2008.

DIPENDENTI PUBBLICI

Si fa presente che i dipendenti pubblici compilano tale rigo solo per esporre quei contributi versati ai fondi pensione per i quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (*per esporre i contributi versati ai fondi negoziali ad essi riservati deve essere compilato il rigo E32 seguendo le relative istruzioni*).

MODALITA' DI COMPILAZIONE

- ☐ nella colonna 1 indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile, indicati al punto 38 del CUD 2008. Qualora risulti compilato il punto 41 del CUD 2008 (previdenza per familiari a carico) l'ammontare da riportare nella colonna 1 è quello indicato nel punto 38 diminuito dell'importo escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico, desumibile dalle annotazioni del CUD 2008;
- ☐ nella colonna 2 indicare l'ammontare degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione; pertanto riportare l'importo del punto 39 del CUD 2008, nonché le somme versate alle forme pensionistiche individuali. Qualora risulti compilato il punto 41 del CUD 2008 (previdenza per familiari a carico) l'ammontare da riportare nella colonna 2 è quello indicato nel punto 39 diminuito dell'importo non escluso dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico, desumibile dalle annotazioni del CUD 2008.

DEDUZIONI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE FAMILIARI A CARICO

NOVITA'

E31	CONTRIBUTI VERSATI PER FAMILIARI A CARICO		
		,00	,00

Il rigo E31 è riservato all'indicazione delle somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Qualora i contributi per familiari a carico siano stati versati tramite il datore di lavoro e pertanto il punto 41 del CUD 2008 è compilato, indicare:

- nella colonna 1 l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile; tale importo è desumibile dalle annotazioni del CUD 2008;
- nella colonna 2 l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta non ha escluso dall'imponibile; tale importo è desumibile dalle annotazioni del CUD 2008.

DEDUZIONI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIPENDENTI PUBBLICI

NOVITA'

E32	FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI		
	Esclusi dal sostituto	Quota TFR	Importo di cui si chiede la deduzione
	1	2	3
	,00	,00	,00

Il rigo E32 è riservato ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di natura negoziale di cui siano destinatari (ad esempio il Fondo Scuola Espero destinato ai lavoratori della scuola). Per tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti fino al 31 dicembre 2006. Pertanto l'importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo e, comunque, a 5.164,57 euro. Con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può superare il doppio della quota di TFR destinata

ai fondi pensione e sempre nel rispetto dei precedenti limiti. Invece, se i dipendenti pubblici si iscrivono a forme pensionistiche per le quali non rileva la qualifica di dipendente pubblico (ad esempio adesione ad un fondo aperto) devono compilare il rigo E28.

I dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 38 e 39 del CUD 2008 se è indicato il codice 4 nella casella 8 "Previdenza complementare" presente nella Sezione "Dati generali" del CUD 2008. Se, invece, nella suddetta casella 8 è riportato il codice A (presenza diverse tipologie di fondi) per la compilazione del rigo E32 si deve fare riferimento a quanto indicato nelle annotazioni al CUD 2008.

In particolare:

- nella colonna 1 indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta ha escluso dall'imponibile di cui al punto 38 del CUD 2008;
- nella colonna 2 riportare l'importo indicato nelle annotazioni del CUD 2008 relativo all'ammontare della quota del TFR destinata al fondo;
- nella colonna 3 indicare l'importo dei contributi che il sostituto d'imposta non ha escluso dall'imponibile di cui al punto 39 del CUD 2008.

SEZIONE III - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41% o 36%

Le somme indicate in questa sezione danno diritto ad una DETRAZIONE dall'imposta lorda del contribuente, pari al 36% o 41% della spesa sostenuta per ristrutturazione di immobili. L'importo totale della detrazione deve essere ripartito per gli anni che la norma assegna ad ogni singolo caso sia dal punto di vista soggettivo del contribuente sia dal punto di vista oggettivo dei lavori e del periodo in cui gli stessi sono stati effettuati.

L'effetto che ne consegue è una minore imposta complessiva, pari all'importo rateizzato della detrazione di competenza dell'anno.

Tali detrazioni riducono l'imposta lorda dell'anno fino a concorrenza della stessa.

La sezione in esame è interamente dedicata all'indicazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi della legge 457/78 che, all'art. 31 comma 1, contraddistingue una serie di interventi sugli immobili beneficiari della detrazione IRPEF del 41% o del 36%.

La detrazione in esame va così usfruita:

- ⇒ 41% per gli interventi effettuati negli anni dal 1998 al 1999 e dal 1° gennaio 2006 al 30 settembre 2006. Fino al 31 dicembre 2002 il limite massimo delle spese sostenute è di euro 77.468,53. Dal 1° gennaio 2003 il limite è fissato in euro 48.000,00. Il limite di spesa va riferito ad ogni persona fisica ed ad ogni singola unità immobiliare.
- ⇒ 36% per gli interventi effettuati negli anni dal 2000 al 2005 e dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2007. Nel periodo a partire dal 1° ottobre 2006 è confermato il limite massimo è di euro 48.000,00, ma solo riferito all'abitazione. Ad esempio, in caso di proprietà il suddetto limite sarà in capo ad ogni comproprietario nella misura della percentuale di proprietà.

Per beneficiare della detrazione, oltre agli adempimenti normativi, è necessario che nelle fatture relative agli interventi eseguiti, deve essere esposto separatamente il costo della manodopera pena la perdita della detrazione.

E33					Situazioni particolari			N. rate				Importo
	Anno	Periodo 2006		Codice fiscale	Vedere istruzioni	Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10	
	1	2	3		4	5	6	7	8	8	8	9
												,00

Per la compilazione dei rigi da E33 a E36 seguire le seguenti istruzioni:

- nella colonna 1 > indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;

SOLO SPESE SOSTENUTE NEL 2006

- nella colonna 2 > indicare il codice 1 per le spese sostenute dal 1 gennaio al 30 settembre 2006 o il codice 2 per le spese sostenute dal 1 ottobre al 31 dicembre 2006.

TABELLA ESPLICATIVA

INTERVENTO	DATA Fattura	IVA applicata	Pagamento con bonifico	Codice Colonna 2	% detrazione spettante
<i>Manutenzione Straordinaria</i>	31/12/2005	10%	31/1/2006	2	36%
Manutenzione Straordinaria	2/1/2006	20%	31/1/2006	1	41%
Manutenzione Straordinaria	30/9/2006	20%	20/10/2006	1	41%
Manutenzione Straordinaria	15/10/2006	10%	20/10/2006	2	36%
Manutenzione Straordinaria	Anno 2007	10%	Anno 2007	<i>Nessun codice</i>	36%
<i>Ristrutturazione edilizia</i>	31/12/2005	10%	31/1/2006	2	36%
Ristrutturazione edilizia	2/1/2006	10%	31/1/2006	1	41%
Ristrutturazione edilizia	30/9/2006	10%	20/10/2006	1	41%
Ristrutturazione edilizia	15/10/2006	10%	20/10/2006	2	36%
Ristrutturazione edilizia	Anno 2007	10%	Anno 2007	<i>Nessun codice</i>	36%

- nella colonna 3 indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato, anche per conto del dichiarante, il modulo di comunicazione per fruire della detrazione (es: il comproprietario). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa.
- Nella colonna 4 indicare i seguenti codici:
 “1” nel caso di spese di ristrutturazione sostenute dal 2002 al 2007 per lavori iniziati in anni precedenti ed ancora in corso in tale anno;
 “2” nel caso di acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 e per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato entro il 30 giugno 2003;
 “4” nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati successivamente al 31 dicembre 2002 ovvero ristrutturati entro il 31 dicembre 2002 ma per i quali l'atto di acquisto sia stato stipulato successivamente al 30 giugno 2003. Ad esempio deve indicare il codice “4” il contribuente che si trova in una delle seguenti condizioni:
 – l'atto di acquisto è stato stipulato dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007;
 sono stati versati acconti nel corso del 2006 ed il rogito è stato stipulato dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007
 – nella precedente dichiarazione dei redditi ha già indicato il codice “4” per l'acquisto di un immobile ristrutturato.
 Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.
 Le colonne 5, 6 e 7 riguardano situazioni particolari e non devono essere compilate dalla generalità dei contribuenti. Tali colonne sono riservate ai contribuenti di età non inferiore a 75 o 80 anni che, con riferimento alle spese sostenute in anni precedenti, intendono rideterminare nell'anno 2007 o hanno rideterminato negli anni 2003, 2004, 2005 o 2006, il numero delle rate, nonché ai contribuenti che hanno ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile dai predetti soggetti.
 In particolare:
 - nella colonna 5 indicare il codice:
 “1” nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo un'età non inferiore a 75 anni, aveva scelto di rateizzare ovvero aveva rideterminato, la spesa in 3 o 5 rate;
 “2” nel caso in cui il contribuente ha compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2007 ed intende rideterminare in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate, ovvero ha compiuto 80 anni nell'anno 2005 o 2006 ed ha rideterminato in tale anno in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva rideterminato in 5 rate;
 “3” nel caso in cui il contribuente ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile da un soggetto che, avendo compiuto 80 anni nel corso dell'anno 2005\ 2006 aveva rideterminato in 3 rate la detrazione che nella precedente dichiarazione aveva già rideterminato in 5 rate;
 La colonna non va compilata se il contribuente non rientra nei casi precedenti.
 - nella colonna 6 deve essere indicato l'anno in cui è stata effettuata la rideterminazione del numero delle rate. Se il contribuente ha compilato la colonna 5 indicandovi i codici “2” o “3”, e quindi si trova in uno dei due casi che prevedono la doppia rideterminazione, deve indicare in questa colonna l'anno della prima rideterminazione;

- nella colonna 7 deve essere indicato il numero delle rate (5 o 10) in cui è stata ripartita la detrazione nell'anno di sostenimento della spesa. La casella di colonna 7 non può essere compilata qualora il numero di rate residue risulti inferiore o uguale al numero delle rate previste per la rideterminazione (3 o 5);
- nella colonna 8 indicare nella casella corrispondente al numero delle rate prescelte (3, 5 o 10) il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2007. Ad esempio, per le spese sostenute nel 2007, indicare il numero '1'; per una spesa sostenuta nel 2003, da un contribuente che aveva compiuto in tale anno 75 anni e che aveva scelto di ripartire in cinque rate, andrà indicato il numero '5' nella casella di colonna 8 relativa alla rateizzazione in 5 rate;
- nella colonna 9 indicare l'intero importo delle spese sostenute nell'anno riportato in colonna 1, anche nel caso in cui è stata effettuata la rideterminazione delle rate.
Si precisa che nel caso di acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati (codici '2' o '4' in colonna 4), l'importo da indicare in questa colonna è pari al 25% del prezzo di acquisto fino ad un importo massimo di euro 77.468,53 (codice '2' in colonna 4) o euro 48.000,00 (codice '4' in colonna 4).

SEZIONE IV - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 20%

*Le somme indicate in questa sezione danno diritto ad una DETRAZIONE dall'imposta lorda del contribuente, pari al 20% della spesa sostenuta. L'effetto che ne consegue è una minore imposta complessiva, pari all'importo della detrazione di competenza dell'anno.
Tali detrazioni riducono l'imposta lorda dell'anno fino a concorrenza della stessa.*

E37	SPESE PER SOSTITUZIONE DI FRIGORIFERI E CONGELATORI	1	,00
-----	---	---	-----

NOVITA'

RIGO E 37 - Spese per la sostituzione di frigoriferi congelatori e loro combinazioni

Punto 1 di tale rigo va indicato l'importo della spesa effettuata per l'acquisto in sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe A+ l'importo di spesa può essere comprensivo dei costi di trasporto e di smaltimento del vecchio apparecchio.

L'importo massimo detraibile è di euro 1000,00 nella necessità di detrarre più acquisti nello stesso anno si dovranno compilare distinti rigi per ogni apparecchio acquistato utilizzando un nuovo modello. La documentazione da conservare per acquisire il diritto alla detrazione sono, fattura, scontrino parlante ed eventuale indicazione del soggetto che ha provveduto allo smaltimento del vecchio.

E37	SPESE PER ACQUISTO APPARECCHI TELEVISIVI DIGITALI	2	,00
-----	---	---	-----

NOVITA'

Nel rigo E37, colonna 2, indicare le spese sostenute nel corso del 2007 per l'acquisto di un apparecchio televisivo digitale con sintonizzatore digitale integrato e cioè di un apparecchio adatto alla ricezione dei segnali televisivi digitali. Sul sito www.comunicazioni.it è pubblicato l'elenco aggiornato di tali apparecchi.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 1.000,00 poiché la detrazione massima spettante è pari a euro 200,00. Per usufruire della detrazione il contribuente deve essere in regola per l'anno 2007 con il pagamento del canone di abbonamento televisivo RAI e deve acquisire e conservare la fattura o lo scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto dell'apparecchio televisivo recante i propri dati identificativi e dal quale risulti la marca e il modello dell'apparecchio acquistato.

NOVITA'

SEZIONE V - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55%				
E38	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA	1	INTERVENTI SULL'INVOLUCRO DI EDIFICI	2
		,00	INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI	3
			SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	4
				,00

GENERALITA'

Vanno indicate in questa sezione, Rigo E38, le spese sostenute nell'anno 2007 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale anche rurale. Per tali spese spetta la detrazione d'imposta del 55 per cento da ripartire in tre quote annuali di pari importo entro il limite massimo di detrazione previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato.

TIPOLOGIA

Le tipologie di interventi previste sono:

- riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- interventi sull'involucro di edifici esistenti;
- installazione di pannelli solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

AVANTI DIRITTO

Oltre al contribuente dichiarante, ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. In caso di vendita, o di donazione prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, il diritto alla stessa viene trasferito rispettivamente all'acquirente e al donatario. Nel caso di morte del titolare il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. Nel caso in cui le spese sono state sostenute dall'inquilino o dal comodatario la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venir meno il diritto alla detrazione in capo all'inquilino o al comodatario.

Si precisa che la detrazione del 55 per cento non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi, come ad esempio la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio di cui ai Righi da E33 a E36.

SEZIONE VI - DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

GENERALITA'

Le detrazioni di cui ai righi E39, E40, E41 e E42 non sono cumulabili ma il contribuente ha diritto di scegliere quella a lui più favorevole compilando il rigo che interessa. Tuttavia, nei casi in cui il contribuente può beneficiare di più detrazioni, trovandosi in una delle previste situazioni per una parte dell'anno e in una delle altre situazioni per la restante parte dell'anno potrà compilare più righi. In tale caso il numero dei giorni indicati nelle colonne 1 dei rispettivi righi non può essere superiore a 365 giorni.

NOVITA'

E39	DETRAZIONE PER GLI INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE (vedere istruzioni)	N. DI GIORNI	1	PERCENTUALE	2

DETRAZIONI D'IMPOSTA SPETTANTE AGLI INQUILINI DI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Il rigo E 39 deve essere compilato dai contribuenti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione, di immobili utilizzati come abitazione principale, ai sensi della Legge 431 del 1998.

Per compilare il rigo indicare:

- ☐ nella colonna 1 il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- ☐ nella colonna 2 la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti. Ad esempio, marito e moglie cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da un unico soggetto si indicherà '100' perché la detrazione spetta per intero. Qualora nel corso dell'anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E39 (utilizzando 2 modelli 730).

In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righi non può essere superiore a 365.

La detrazione d'imposta, che sarà attribuita dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, è di:

- euro 300,00 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- euro 150,00 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41.

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

E40	DETRAZIONE PER GLI INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE LOCATI CON CONTRATTI IN REGIME CONVENZIONALE (vedere istruzioni)	N. DI GIORNI	1	PERCENTUALE	2

DETRAZIONI D'IMPOSTA SPETTANTE AGLI INQUILINI DI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE LOCATI CON CONTRATTI IN REGIME CONVENZIONALI

Il rigo E40 deve essere compilato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dall'art. 2, c. 3, e dell'art. 4, commi 2 e 3, della Legge n. 431 del 1998 (c.d. contratti convenzionali). In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

Per compilare il rigo indicare:

- ☐ nella colonna 1 il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;
- ☐ nella colonna 2 la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti.

Ad esempio, marito e moglie cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da un unico soggetto si indicherà '100' perché la detrazione spetta per intero. Qualora nel corso dell'anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E40.

In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi righe non può essere superiore a 365.

La detrazione d'imposta, che sarà attribuita dal soggetto che presta l'assistenza fiscale, è di:

– euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

– euro 247,90 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41.

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

E41	DETRAZIONE PER CANONE DI LOCAZIONE SPETTANTE AI LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO (vedere istruzioni)	N. DI GIORNI	1	PERCENTUALE	2
------------	---	--------------	---	-------------	---

DETRAZIONI D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE SPETTANTE A LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO

Il rigo E41 deve essere compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2005, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007. La detrazione prevista è di euro 991,60 se il reddito non supera l'importo di euro 15.493,71 e di euro 495,80 se il reddito è superiore a euro 15.493,71 ma non a euro 30.987,41.

NOVITA'

E42	DETRAZIONE PER CANONE DI LOCAZIONE SPETTANTE AI GIOVANI PER ABITAZIONE PRINCIPALE (vedere istruzioni)	N. DI GIORNI	1	PERCENTUALE	2
------------	---	--------------	---	-------------	---

DETRAZIONI D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE SPETTANTE AI GIOVANI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Il rigo E42 deve essere compilato dai giovani di età compresa fra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale. Si precisa che è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione prevista è di euro 991,60 e verrà attribuita dal soggetto che presta l'assistenza fiscale solo se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71.

Tale detrazione d'imposta spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto e, pertanto, potrà essere fruita oltre che per l'anno 2007 anche per gli anni 2008 e 2009.

Per compilare il rigo indicare:

- ☐ nella colonna 1 il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;

- ☐ nella colonna 2 la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più soggetti.

Qualora nel corso dell'anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E42. In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 1 dei diversi rigi non può essere superiore a 365.

► QUADRO F – ACCONTI, RITENUTE ED ECCEDENZE

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF E ADDIZIONALE COMUNALE RELATIVI AL 2007				
F1	Prima rata acconto IRPEF	Seconda o unica rata acconto IRPEF	Acconto Add.le Comunale trattenuto con Mod. 730/2007	Acconto Add.le Comunale versato con Mod. F24
	,00	,00	,00	,00

Nel rigo F1 vanno sempre indicati gli acconti IRPEF relativi all'anno 2007, al netto delle maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento.

Il contribuente che ha usufruito nello scorso anno dell'assistenza fiscale Mod. 730 deve riportare:

- PRIMA RATA: RIGO F1 – COLONNA 1 > Importo del punto 21, CUD 2008;
- SECONDA O UNICA RATA: RIGO F1 – COLONNA 2 > importo del punto 22, CUD 2008.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA 730/2007

I contribuenti che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il rigo F1, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria Irpef ed indicati nel 730/2007.

- IL DICHIARANTE nel rigo F1 colonna 1, l'importo del punto 41 colonna 6 del Mod. 730-3/2007, a colonna 2, l'importo del punto 42 colonna 6 dello stesso modello;
- IL CONIUGE nel rigo F1, colonna 1, l'importo del punto 49 colonna 6 del Mod. 730-3/2007, a colonna 2, l'importo del punto 50, colonna 6 dello stesso modello.

SEZIONE III - ECCEDENZE RISULTANTI DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI	
F3	IRPEF
	,00

Nel rigo F3, colonna 1, indicare l'eventuale eccedenza dell'Irpef risultante dalla dichiarazione relativa ai redditi 2006 (importo di colonna 4 del rigo RX1 del Mod. UNICO 2007) ovvero dal punto 26 del CUD 2008 o dalle dichiarazioni degli anni precedenti nei casi in cui il contribuente nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione.

SEZIONE V - TRATTENUTE DEL SALDO DOVUTO PER IL 2007 E DEGLI EVENTUALI ACCONTI RELATIVI AL 2008				
F6	Compilare la casella per non effettuare i versamenti di acconto IRPEF	Versamenti di acconto IRPEF in misura inferiore	Compilare la casella per non effettuare i versamenti di acconto add.le comunale	Versamenti di acconto add.le comunale in misura inferiore
		,00		,00

- ❖ Se il contribuente ritiene di non dover effettuare acconti Irpef sui redditi dell'anno 2008 barrare la casella 1;
- ❖ Se il contribuente ritiene di dover versare un minore acconto sui redditi per l'anno 2008 deve indicare il relativo importo da lui presunto nella colonna 2 e non deve barrare la colonna 1.
- ❖ Inoltre, se il contribuente ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto addizionale comunale deve barrare l'apposita colonna 3 del rigo F6.
- ❖ Inoltre se ritiene che sia dovuto un minor acconto dell'addizionale comunale per il 2008 deve indicare nella colonna 4 la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta nel corso del 2008 e non barrare la casella 3.
- ❖ Se il contribuente intende avvalersi della facoltà di rateizzare le somme eventualmente dovute a saldo dell'Irpef 2007 e delle addizionali regionale e comunale Irpef 2007 nonché per la prima rata di acconto Irpef 2008 deve indicare nella casella 5 il numero delle rate scelto (da 2 a 5); in caso di dichiarazione congiunta il numero delle rate va indicato solo nel modello del dichiarante.

MODELLO 730/2008 - INTEGRATIVO

SEZIONE VII - (DA COMPILARE SOLO NEL MOD. 730 INTEGRATIVO)						
F9	Importi rimborsati dal sostituto d'imposta	1		2		3
	IRPEF	,00	Addizionale Regionale all'IRPEF	,00	Addizionale Comunale all'IRPEF	,00
F10	Crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento dell'ICI	1		2		3
	Credito IRPEF	,00	Credito Addizionale Regionale	,00	Credito Addizionale Comunale	,00

Se il contribuente ha già presentato il 730/2008 al proprio sostituto o al CAF, nel caso in cui si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati, che non modificano la liquidazione delle imposte purché non riguardino i dati del sostituto di imposta; vedere le istruzioni che seguono), a sua scelta può:

- ☐ presentare entro il 25 ottobre 2008 un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.
- ☐ Il Mod. 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf o ad un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto.
- ☐ Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione l'assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione.

Nel rigo F9 indicare:

- nella colonna 1 l'importo del credito Irpef rimborsato dal sostituto d'imposta risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2008 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 44, colonna 4, del 730-3/2008. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l'importo del rigo 52, colonna 4, del 730-3/2008;
- nella colonna 2 l'importo del credito relativo all'addizionale regionale all'Irpef rimborsato dal sostituto d'imposta risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2008 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 45, colonna 4, del 730-3/2008. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l'importo del rigo 53, colonna 4, del 730-3/2008;
- nella colonna 3 l'importo del credito relativo all'addizionale comunale all'Irpef rimborsato dal sostituto d'imposta risultante dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2008 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 46, colonna 4, del 730-3/2008. Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, lo stesso deve riportare in questa colonna l'importo del rigo 54, colonna 4, del 730-3/2008.

► QUADRO G – CREDITI D'IMPOSTA

SEZIONE I - CREDITI D'IMPOSTA RELATIVI AI FABBRICATI					
G1	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	1	2	3	
	residuo precedente dichiarazione		credito anno 2007	di cui compensato nel modello F24	
		.00	.00		.00

Al contribuente che acquista - entro un anno dalla vendita di un unità immobiliare destinata a propria abitazione - un'altra casa di abitazione non di lusso è concesso un "credito d'imposta", pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA corrisposta in relazione al primo acquisto fruitore dell'agevolazione prima casa (*Circolare Min. Finanze n. 19/E del 1° marzo 2001*).

La condizione di "riacquisto" non risulta soddisfatta nel caso in cui il contribuente abbia stipulato solamente un contratto preliminare di compravendita (*Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 66 del 3 maggio 2004*).

- Nella colonna 1 deve essere riportato l'eventuale credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione dei redditi (Rigo RN 31, colonna 2, del Modello UNICO/2007 o Rigo 53, prospetto liquidazione Modello 730-3/2007);

- Nella colonna 2 deve essere indicato il credito d'imposta maturato nel 2007 che spetta ai soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:
 - che tra il 1° gennaio 2007 e la data di presentazione dell'attuale Modello 730 abbiano acquistato un nuovo immobile usufruendo delle agevolazioni "prima casa";
 - che il nuovo acquisto sia avvenuto entro un anno dalla vendita del precedente immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa".
- La colonna 3 deve essere esclusivamente utilizzata solo nel particolare caso che sia stata effettuata una compensazione con modello F24.

► QUADRO I – ICI

I1	Barrare la casella se si intende utilizzare, con il Mod. F24, l'intero importo del credito risultante dalla presente dichiarazione per il versamento dell'ICI dovuta per l'anno 2008; in tal caso l'intero ammontare degli importi a credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta	1	☐
	OVVERO Indicare l'ammontare dell'ICI dovuta per l'anno 2008 che si intende versare con il modello F24 mediante compensazione del credito risultante dalla presente dichiarazione; in tal caso il credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta fino a concorrenza dell'importo indicato nella casella "2"	2	IMPORTO ,00

Anche nel Modello 730/2008 è prevista con il Quadro I la facoltà per i contribuenti di utilizzare il credito, eventualmente, risultante dalla liquidazione, per il pagamento (*unicamente con il Modello F24*) dell'imposta comunale sugli immobili ICI dovuta per l'anno 2008.

Il contribuente che esercita tale facoltà non ottiene nel mese di luglio o agosto da parte del sostituto d'imposta il rimborso degli importi a credito, risultanti dalla presente dichiarazione Mod. 730, per la parte corrispondente all'importo del credito che ha chiesto di utilizzare per il pagamento dell'ICI mediante compensazione nel mod. F24. Il contribuente può scegliere di destinare al pagamento dell'ICI l'intero ammontare del credito eventualmente risultante dalla liquidazione della dichiarazione ovvero, in alternativa, specificare l'importo dell'ICI che intende pagare utilizzando il credito risultante dalla dichiarazione.

MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL QUADRO I

Casella 1 : va barrata se si intende utilizzare l'intero importo del credito risultante dalla presente dichiarazione per il versamento dell'ICI.

Il sostituto, in questo caso, non procederà ad alcun rimborso che diverrà "credito d'imposta" per il contribuente solo ai fini del pagamento dell'ICI utilizzando il Modello F24 e non i tradizionali C/C postali.

Casella 2 : va indicato l'importo ICI dovuto nel 2008 che si intende portare in compensazione con il credito risultante dalla dichiarazione.

CASISTICA

Se dalla liquidazione del Modello 730/2008 si verifica:

1. un debito.
Non verrà presa in considerazione la richiesta di compensazione eventualmente indicata al quadro "I";
2. un credito di ammontare maggiore rispetto all'importo del debito ICI che il contribuente ha chiesto di compensare (importo casella 2).
Il contribuente potrà compensare nel Modello F24 il debito ICI con quanto indicato a casella 2 e l'importo residuo sarà rimborsato in busta paga.
3. un credito di ammontare minore rispetto all'importo del debito ICI che il contribuente ha chiesto di compensare (importo casella 2).
Il contribuente non otterrà alcun rimborso da parte del sostituto (Inpdap) e per il pagamento dell'ICI mediante F24 utilizzerà il credito da Mod. 730 integrato con un esborso diretto.

Se si è scelto di compilare il QUADRO I, per utilizzare e compilare il Modello F24 bisogna tener conto dei dati riportati nel sottoindicato sub-prospetto, che il contribuente trova alla seconda pagina del Modello 730-3 consegnato dal sostituto d'imposta e relativo alle risultanze contabili della dichiarazione 730/2008 presentata ed elaborata:

		CODICE TRIBUTO	ANNO DI RIFERIMENTO	DICHIARANTE		CONIUGE	
				1 CODICE REGIONE/COMUNE	2 CREDITO	3 CODICE REGIONE/COMUNE	4 CREDITO
67	IRPEF	4001	2007		,00		,00
68	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF	3801	2007		,00		,00
69	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	3844	2007		,00		,00
70	TOTALE				,00		,00

ATTENZIONE

Si rammenta che nei pagamenti tramite F24 vige l'obbligo di compilazione e presentazione in Banca e/o alle Poste del Modello, anche nell'ipotesi che per effetto della compensazione effettuata (es.: credito 730 con ICI) il saldo del Modello F24 sia pari a zero.

ATTENZIONE

A prescindere se sono terminate le operazioni di assistenza fiscale da parte del sostituto si rammenta che:

- > il termine per pagare l'acconto ICI è entro il 16 giugno 2008.
- > il termine per versare il saldo ICI è entro il 16 dicembre 2008.

► QUADRO R – RICHIESTA BONUS FISCALE

NOVITA'

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000			
Il sottoscritto, al fine di fruire del rimborso forfetario previsto a favore dei contribuenti a basso reddito, dichiara di essere in possesso, per l'anno 2006, dei requisiti previsti dall'art. 44 del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, e di rientrare tra le categorie individuate dal decreto 8/11/2007 del Ministro dell'Economia e delle Finanze			
ULTERIORE RIMBORSO PER FAMILIARI A CARICO NELL'ANNO D'IMPOSTA 2006			
	CONIUGE	CODICE FISCALE	%
R1	C		
	FIGLIO	ALTRO	CODICE FISCALE
R2	F1		
R3	F	A	
R4	F	A	
R5	F	A	
R6	F	A	

Possono richiedere il Bonus fiscale con il Modello 730 i contribuenti che:

- ☐ nell'anno d'imposta 2006, hanno percepito uno o più dei seguenti redditi: lavoro dipendente, pensione, taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, remunerazione dei sacerdoti, compensi per lavori socialmente utili, assegni periodici corrisposti al coniuge), redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa, taluni redditi diversi (redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- ☐ nell'anno 2006 indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione, hanno avuto un'imposta netta pari a zero;
- ☐ nell'anno d'imposta 2006 hanno posseduto un reddito complessivo non superiore a euro 50.000;
- ☐ non hanno già fruito del bonus fiscale per se e/o per i familiari a carico tramite il sostituto d'imposta;
- ☐ con riferimento ai redditi del 2007 sono obbligati ovvero hanno interesse a presentare la dichiarazione;
- ☐ nell'anno d'imposta 2006 non sono stati fiscalmente a carico di altri soggetti.

Le suddette condizioni non sono alternative e, pertanto, devono risultare tutte presenti.

► **APPENDICE**

LIMITE IN €uro PER AVERE UN DEBITO/CREDITO

A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2006 IL NUOVO LIMITE MINIMO PER VERSARE O RICEVERE UN RIMBORSO PER:

IRPEF - ADDIZIONALE COMUNALE - ADDIZIONALE REGIONALE
COME RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Modello 730 e/o UNICO) E' STABILITO IN euro 12,00.

PERTANTO ENTRO IL SUDETTO IMPORTO IL CONTRIBUENTE NON DOVRA' né VERSARE né ESSERE RIMBORSATO.

CHI PUO' UTILIZZARE IL MODELLO 730

Possono utilizzare il Mod. 730/2008, per la dichiarazione relativa ai redditi 2007, i seguenti soggetti aventi come sostituto d'imposta l'INPDAP:

Pensionati e dipendenti;

(presentazione modello all'INPDAP o al CAF o ad un professionista abilitato)

Soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

(presentazione modello all'INPDAP o al CAF o ad un professionista abilitato)

Lavoratori con contratto a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno solo se il rapporto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2008;

(presentazione modello solo al CAF se il contribuente conosce i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio o ad un professionista abilitato)

Soggetti che nel 2008 percepiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno ed il mese di luglio 2008;

(presentazione modello solo al CAF se il contribuente conosce i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio o ad un professionista abilitato)

REDDITI DICHIARABILI CON L'UTILIZZO DEL MODELLO 730

Redditi di lavoro dipendente, da lavori socialmente utili e di pensione;

Redditi assimilati a quello di lavoro dipendente (compensi da terzi, assegni periodici percepiti dal coniuge ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.)

Redditi di terreni e/o fabbricati;

Alcuni redditi di capitale (non sono da indicare i redditi che sono stati già assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta definitiva o ad imposta sostitutiva come ad esempio gli interessi sui c/c bancari o postali e gli interessi su titoli di Stato);

Redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;

Alcuni redditi diversi (lavori autonomi non esercitati abitualmente in quanto occasionali);

Alcuni redditi diversi;

Alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER ADDIZIONALI NON TRATTENUTE DAL SOSTITUTO

L'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (UNICO, Modello 730) sussiste anche nell'ipotesi in cui le addizionali regionale e comunale all'Irpef, ancorché dovute, non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta da parte del sostituto d'imposta.

TERMINE DI PRESENTAZIONE

Entro il 30 aprile 2008 se il modello è presentato al sostituto d'imposta (Inpdap);

Entro il 31 maggio 2008 se il modello viene presentato al Caf o ad un professionista abilitato.

Entro il 25 ottobre 2008 se viene presentato il Modello 730 integrativo *(esclusivamente al CAF)*

ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Si elencano i principali casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi:

- Solo redditi fondiari (terreni e fabbricati) per un ammontare complessivo non superiore ad euro 500,00 (Legge Finanziaria 2008);
- Solo reddito di lavoro dipendente o di pensione corrisposto da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute d'acconto;
- Solo reddito di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se è stato chiesto dal contribuente all'ultimo datore di lavoro (Inpdap) di tenere conto di tutti i redditi percepiti nell'anno 2006 e lo stesso datore di lavoro ha effettuato il relativo conguaglio;
- Solo reddito di lavoro dipendente/pensione (certificati da un unico sostituto d'imposta con il modello CUD 2007) e reddito di fabbricati derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);
- Un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 8.000,00 nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute (imposta dovuta azzerata dalle relative detrazioni spettanti);
- Un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un assegno periodico corrisposto al coniuge (escluso il mantenimento dei figli);
- Un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.500,00 nel quale concorre un reddito di pensione (età inferiore a 75 anni) con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute (imposta dovuta azzerata dalle relative detrazioni spettanti);
- Un reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.750,00 nel quale concorre un reddito di pensione (età maggiore di 75 anni) con periodo di pensione non inferiore a 365 giorni e non sono state operate ritenute (imposta dovuta azzerata dalle relative detrazioni spettanti);
- Solo reddito di pensione per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro 7.500,00 con in aggiunta reddito di fabbricati derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.) ed eventuale reddito di terreni per un importo non superiore ad euro 185,92.
- Solo reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e delle sue pertinenze (box, cantina, ecc.).

REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA DI LAVORO DIPENDENTE E/O PENSIONE

Non vanno indicati in alcuna parte del modello 730 eventuali redditi già assoggettati a ritenuta Irpef con tassazione separata certificati con modello CUD 2008, del dichiarante o del coniuge dichiarante ovvero in altri modelli di certificazione aggiuntivi al CUD 2008 per i redditi di lavoro dipendente rilasciato dall'Inpdap.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppina Santiapichi

(f.to Giuseppina Santiapichi)